



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

10
3721/12

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA
Dott. GENNARO MARASCA
Dott. VITO SCALERA
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 11/10/2011

- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere - N. 1406
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 19918/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Summa

1)

2)

3)

avverso la sentenza n. 7324/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BOLZANO, del 31/01/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
~~letta sentite le conclusioni del PG Dott.~~

Udit i difensor Avv.,

06130226608

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

La Corte di Cassazione

Ritenuto in fatto e considerato in diritto osserva:

1.1. Con sentenza emessa in data 31 gennaio 2011 il GIP presso il tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste contro _____ imputati, nelle rispettive qualità di direttore del giornale _____ il primo ed autore dell'articolo *I trentini e il pacchetto sicurezza* il secondo, del delitto di diffamazione in danno di _____ per avere pubblicato a corredo del suddetto articolo una fotografia della parte lesa con la didascalia *una questuante all'opera nel centro storico di Trento.*

Il giudice, in particolare, osservava che nell'articolo erano riportate le reazioni ed i commenti di alcuni cittadini, pure loro rappresentati fotograficamente, sulla idoneità del c.d. pacchetto sicurezza e delle *ronde* con tale legge istituite a prevenire ed a scoraggiare vari fenomeni, quali la prostituzione, il vandalismo e l'accattonaggio diffuso e che nessuna valenza diffamatoria, tenuto conto del tenore dell'articolo, poteva riconoscersi alla rappresentazione fotografica della

2.1. Con il ricorso per cassazione la parte civile _____ deduceva il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in relazione alla non ritenuta valenza diffamatoria dell'accostamento della fotografia al testo dell'articolo. In particolare la ricorrente censurava la _____

Luigi

Ed, infatti, nel caso di specie risultano certe tanto la verifica del fatto reato, sotto il profilo della sua materialità, quanto la sua attribuibilità agli imputati sotto il profilo del rapporto causale.

In siffatta situazione è difficile pervenire ad una sentenza di non luogo a procedere perché il giudice, anche dopo la eliminazione del qualificativo *evidente* -art.1 l. 8 aprile 1993, n. 105- dal testo dell'art. 425 cod. proc. pen., può pronunciare una tale sentenza soltanto quando gli elementi rivelatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale e dell'estraneità dell'imputato emergono dagli atti in modo incontrovertibile, sicché essi devono essere verificati per constatazione e non già a seguito di apprezzamenti, caratterizzanti invece il giudizio di merito (vedi Cass., 4 novembre 1997, *ANPP* 98, 241).

Insomma le scelte tra le varie possibili ed alternative soluzioni vanno riservate al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all'effettivo contraddittorio delle parti (Cass., Sez. I 21 aprile-17 maggio 1997, n. 2875).

Si può, quindi, affermare che soltanto una valutazione di assoluta inutilità del dibattimento può legittimare una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. (Cass., Sez. V, 15 maggio-3 giugno 2009, n.22864, *CED* 244202).

Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che il giudice di primo grado non ha rispettato i principi dinanzi enunciati perché in una situazione processuale ove sarebbero state ben possibili scelte del tutto diverse ha compiuto valutazioni, peraltro non sorrette, come meglio si dirà, da una motivazione immune da vizi logici, che sarebbe stato corretto demandare al giudice del dibattimento.

equiparazione della foto della _____ alle altre fotografie -poliziotti e cittadini-, posto che la _____ a l'unica delle persone ritratte a rappresentare il problema che il pacchetto sicurezza avrebbe voluto affrontare. Appariva poi contraddittorio escludere la valenza diffamatoria dell'accostamento della fotografia al testo dell'articolo nel quale, tra l'altro, si parlava di accattonaggio diffuso legato anche ad organizzazioni criminali. Infine la ricorrente si doleva che fosse stata omessa la valutazione del bilanciamento dei diritti costituzionali della tutela dell'onore e della dignità della persona e del diritto di cronaca; sotto tale profilo ravvisava anche una violazione della continenza espositiva, potendo la fotografia anche essere pubblicata sgranata in modo da non rendere riconoscibile la persona raffigurata.

3.1. Con memoria depositata il 26 settembre 2011 l'imputato criticava nel merito gli argomenti posti a sostegno del ricorso, rappresentando, comunque, che si trattava di questioni di mero fatto non deducibili in sede di legittimità.

3.2. Con memoria difensiva depositata il 5 ottobre 2011 anche l'imputato replicava agli argomenti della parte civile ribadendo la correttezza dell'articolo incriminato e delle fotografie a corredo dello stesso.

4.1. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla parte civile sono fondati.

Appare in primo luogo discutibile la *regula iuris* utilizzata dal giudice per pervenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen..

4.2. Che la situazione del mendicante, del questuante o dell'accattone, che dir si voglia, anche se i termini non sono perfetti sinonimi, non sia, per usare un eufemismo, delle più piacevoli è fuori dubbio.

La coscienza comune pone questi soggetti in uno dei gradini più bassi della c.d. scala sociale ed è allora naturale che chi sia costretto dalla necessità a praticare la mendicizia e venga additato come tale si sentirà mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità.

Negare la oggettiva valenza diffamatoria dell'essere indicata come una questuante all'opera non appare, invero, possibile.

4.3. Che l'articolo del giornale in discussione avesse lo scopo di raccogliere le prime valutazioni dei cittadini sul c.d. pacchetto sicurezza e sulla introduzione delle ronde è circostanza pacifica che emerge con chiarezza dalla impostazione e stesura del pezzo.

Richiamare l'attenzione del lettore anche con fotografie a corredo di un pezzo è pratica diffusa e spesso utile perché i lettori di oggi sono particolarmente catturati dalle immagini visive.

Quindi è stato perfettamente lecito mostrare le fotografie dei vari partecipanti al dibattito giornalistico, come sostenuto dalla sentenza impugnata.

Diverso discorso avrebbe, però, dovuto essere fatto per la pubblicazione della fotografia della parte civile, che è l'unica persona in effigie che non ha partecipato al dibattito giornalistico.

Non è, invero, logicamente sostenibile che la fotografia della parte civile sia per così dire neutra e che sia servita soltanto a richiamare l'attenzione su uno dei problemi trattati nell'articolo.

Nell'articolo si spiegava, invero, che il pacchetto sicurezza serviva per combattere l'accattonaggio, la diffusione del nomadismo, la prostituzione, i vandali e più oltre si precisava che dietro l'accattonaggio ci era (sia) una organizzazione malavitosa le cui fila sono tenute fuori provincia.

Il giudizio fortemente negativo sul fenomeno dell'accattonaggio, che è da combattere, secondo il giornalista, anche perché collegato ad una organizzazione malavitosa, appare in tutta la sua evidenza.

Ed allora la fotografia della indicata come questuante all'opera, posta a corredo dell'articolo non può essere considerata *neutra*, dal momento che il lettore è portato ad identificare la persona rappresentata con uno dei mali da combattere - l'accattonaggio diffuso e l'ipotizzato collegamento con ambienti malavitosi - ed uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina.

4.4. Anche il raffronto, compiuto nella sentenza impugnata sul presupposto che anche nei confronti delle forze dell'ordine era stato espresso un giudizio di inadeguatezza ed insufficienza, tra la pubblicazione della fotografia della parte civile e di quelle di un carabiniere e di un poliziotto appare incongruo ed illogico.

Il giudizio sui rappresentanti delle forze dell'ordine non è affatto negativo; anzi si reclama una maggiore presenza degli stessi per fronteggiare i vari fenomeni ritenuti negativi.

Ciò che si contesta è che l'organizzazione complessiva, che non dipende certo dal singolo poliziotto, delle varie polizie presenta insufficienze; non vi è alcuna lesione della onorabilità dei poliziotti, ma una semplice critica rivolta ai dirigenti del servizio.

dell'articolo, rappresentazione di tutti i tratti fisiognomici della persona raffigurata comporta una censurabile incontinenza espressiva.

Un tale aspetto non è stato per nulla considerato e valutato nella sentenza impugnata.


5.1. Il mancato rispetto delle regole di giudizio ex art. 425 cod. proc. pen. ed i vizi motivazionali indicati impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Bolzano per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Bolzano per nuovo esame.

Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE



Il Consigliere estensore

